## DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 INTERVENTI A VALERE SUL POR FSE 2014-2020

## **PREMESSA**

L'amministrazione regionale, con il Decreto Dirigenziale n. 5405/2019, così come modificato dai successivi Decreti Dirigenziali n. 6433/2019 e 13503/2019, ha adottato un avviso regionale rivolto alle amministrazioni comunali della Toscana, finalizzato al sostegno della domanda e dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2019/2020, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Con il successivo Decreto Dirigenziale n. 14636/2019 il settore regionale competente ha provveduto all'assegnazione delle risorse di cui al sopra citato avviso.

La sospensione delle attività dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) disposta dai DPCM del 4/3/2020 e seguenti a decorrere dal 5/3/2020, oltre a determinare l'interruzione delle attività progettuali previste dalle amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi di cui al sopra citato Decreto Dirigenziale n. 14636/2019, sta avendo importanti ripercussioni economiche sull'intero settore, oltre a provocare l'interruzione della continuità delle attività educative rivolte ai bambini, del rapporto con le educatrici e con i pari età.

E' necessario per questo adottare tutte le misure utili per garantire da un lato il sostentamento del sistema nel suo complesso, dall'altro alla prevenzione del cd "abbandono educativo" dei bambini durante queste mensilità di chiusura.

Il ricorso alle attività a distanza che viene previsto nel presente documento, costituisce uno strumento a cui viene fatto ricorso in via eccezionale, al fine di alleviare l'isolamento sociale dei bambini e l'interruzione delle attività educative. Tale esperienza, legata all'eccezionalità del momento, può divenire terreno di sperimentazione sull'applicazione di una modalità didattica a distanza, su cui comunque si può investire in modo strutturato per dare modo a tutti i bambini, anche per coloro che hanno problemi di salute, di partecipare alle attività dei servizi per la prima infanzia.

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'ANNO EDUCATIVO 2019/2020:

La disposizioni specifiche di seguito riportate si applicano per l'anno educativo 2019/2020 e tengono conto da un lato della chiusura obbligatoria dei servizi dal 5 marzo disposta con i sopra citati DPCM ed ancora non revocata, dall'altro del meccanismo di ammissibilità della spesa previsto dall'avviso regionale in oggetto (U.C.S. legate all'effettiva frequenza mensile dei bambini per un minimo di 5 giorni).

Viene riconosciuta, senza ulteriore adempimento a carico delle amministrazioni comunali attuatrici dei progetti, l'ammissibilità delle spese sostenute, in termini di frequenza dei bambini, per le mensilità di marzo e aprile: questa deroga alla disposizione che prevede l'obbligo di frequenza minimo di 5 giorni per ciascuna mensilità, già prevista peraltro dalla Deliberazione della G.R. n. 1019/2019 e dall'avviso regionale nel caso di malattia, deriva dall'emergenza sanitaria non preventivata e non preventivabile e dai relativi provvedimenti volti a prevenire la diffusione del virus Covid-19. Il mese di aprile, fino all'avvio delle nuove attività a distanza, viene utilizzato dalle amministrazioni e dai servizi coinvolti per la pianificazione e l'organizzazione delle attività, nonché per il coinvolgimento delle famiglie e per la predisposizione delle necessarie piattaforme informatiche. I due mesi di marzo aprile verranno pertanto ritenuti riconosciuti d'ufficio ai fini dell'ammissibilità a contributo delle relative U.C.S. mensili.

Il riconoscimento della spesa è comunque vincolato al fatto che i bambini non siano stati ritirati dal servizio per la prima infanzia.

Per le mensilità successive ad aprile potranno essere considerate ammissibili a contributo le attività progettuali proposte inizialmente dalle amministrazioni comunali, seppur con modalità di

svolgimento diverse, adattate cioè all'emergenza sanitaria in corso e quindi realizzate "a distanza". Ciò consentirebbe ai bambini di mantenere una continuità alle attività educative loro rivolte, il rapporto con le educatrici e la socializzazione con gli altri bambini, oltre a fornire alle famiglie strumenti per facilitare la non semplice gestione dei propri figli a casa.

Le disposizioni direttamente applicabili per l'anno educativo 2019/2020 sono le seguenti:

- 1) al fine della prosecuzione delle attività progettuali ammesse a contributo, dovranno essere svolte attività da parte delle educatrici, come ad esempio letture di libri, proposte di musiche, canzoni, filastrocche, proposte di attività manuali da realizzare eventualmente anche con la collaborazione degli adulti di riferimento;
- 2) le attività proposte e organizzate nell'arco del mese, devono vedere la partecipazione dei bambini "a distanza" alle attività proposte mediante strumenti informatici per almeno 5 giorni al mese;
- 3) l'attività a distanza deve svolgersi con modalità sincrona (es. videoconferenza, audioconferenza), che sarà la sola ad essere considerata valida al fine del conteggio dei giorni di presenza effettivi;
- 4) il registro di presenza di cui all'allegato F al Decreto Dirigenziale n. 13503/2019 viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte dell'educatrice ed inviato al termine della giornata stessa all'amministrazione comunale territorialmente competente;
- 5) l'educatore rimane comunque sempre connesso e a disposizione durante le attività didattiche a distanza proposte;
- 6) le amministrazioni comunali coinvolte dovranno produrre al settore regionale competente, prima dell'avvio dell'attività on line, un calendario delle attività che saranno svolte con i relativi orari, al fine dell'esercizio dei controlli previsti dall'avviso regionale;
- 7) i controlli in loco previsti dall'avviso si adegueranno alle linee guida approvate dall'Autorità di Gestione;
- 8) restano ferme le altre prescrizioni relative all'avviso in oggetto, ivi compresa la ammissibilità della spesa nei soli casi di presenza per almeno 5 giorni per ciascuna mensilità.